

**Allegato “B” al n. 5491/2947 di rep.  
STATUTO**

**TITOLO PRIMO - DELL'ASSOCIAZIONE**

***Art. 1 - Denominazione e sede***

È costituita, nel rispetto del Codice Civile nonché del Codice del Terzo Settore (“CTS”), l'Associazione denominata

“DONATELLA TASSINATO CECCONI ENTE DEL TERZO SETTORE”

o, in forma abbreviata,

“DONATELLA TASSINATO CECCONI ETS”.

L'Associazione utilizza, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione “ente del Terzo settore” o l'acronimo "ETS".

L'Associazione ha sede legale in Muggiò (MB), all'indirizzo risultante dal Registro Unico del Terzo Settore ai sensi dell'art. 45 D.Lgs. 117/2017 (“RUNTS”). L'indirizzo all'interno del predetto Comune potrà essere variato dal Consiglio Direttivo dell'Associazione senza che ciò comporti modifica del presente Statuto, fermo l'obbligo di darne comunicazione agli uffici competenti.

***Art. 2 - Durata***

La durata dell'Associazione è illimitata e potrà essere sciolta in qualunque momento con delibera dell'Assemblea Straordinaria, secondo le modalità indicate nell'art. 21 del presente Statuto.

***Art. 3 – Assenza di lucro e scopo***

L'Associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e persegue in modo esclusivo finalità di solidarietà sociale. Scopo dell'Associazione è quello di fornire, direttamente e/o indirettamente, assistenza familiare, sociale, beni e/o servizi per il sostegno sanitario a persone affette da patologie oncologiche.

***Art. 4 —Attività ai sensi dell'art. 5 CTS e Attività diverse ai sensi dell'art. 6 CTS***

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più delle seguenti attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in relazione al predetto scopo e subordinatamente al possesso degli eventuali requisiti di legge tempo per tempo necessari:

- a)** interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b)** interventi e prestazioni sanitarie;
- c)** prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- h)** ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i)** organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 CTS;
- k)** organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- p)** servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- u)** beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'articolo 5 CTS;
- w)** promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27

della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

L'Associazione provvederà – tra l'altro e nel rispetto dell'art. 7 CTS - a promuovere ed organizzare la raccolta di fondi da devolvere a strutture sanitarie, aventi finalità sociali, assistenziali e sanitarie, dedite alla cura di patologie oncologiche e/o provvedere all'acquisto di beni e/o servizi utili da consegnare direttamente o per il tramite di strutture sanitarie ai malati oncologici e/o alle loro famiglie.

Per la realizzazione dei propri scopi, l'Associazione utilizza tutti i possibili mezzi di comunicazione e di espressione, promuovendo e svolgendo la propria attività istituzionale, anche in collaborazione con altri enti similari.

L'Associazione può, ai sensi dell'art. 6 CTS, esercitare attività diverse da quelle di cui all'articolo 5 CTS, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, previa individuazione da parte dell'Assemblea straordinaria e secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Cabina di regia di cui all'articolo 97, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 CTS a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

## **TITOLO SECONDO - DEGLI ASSOCIATI**

### ***Art. 5 - Categorie di Associati e ammissione di nuovi Associati***

Sono "Associati" tutti gli Associati. Tra di essi, sono qualificati "Associati Fondatori" coloro, imprese o privati, che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione.

Non è ammesso lo status di Associato temporaneo e la quota associativa è intrasmissibile.

L'ammissione di un nuovo Associato è fatta con deliberazione del Consiglio Direttivo, su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli Associati. Il Consiglio Direttivo deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea Straordinaria, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

### ***Art. 6 - Prestazioni degli Associati, diritti e doveri dei medesimi, libri sociali e volontari***

Le prestazioni degli Associati in favore dell'Associazione per il perseguimento delle sue finalità sono fornite in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

A seguito della cessazione dalla carica di Associato, o con l'uscita per qualsiasi ragione dall'Associazione, niente sarà dovuto da parte dell'Associazione a titolo di rimborso o di indennizzo per l'attività, le opere, gli strumenti, le risorse messe a disposizione dall'Associato.

Gli Associati hanno diritto di essere informati sulle attività dell'Associazione e di essere rimborsati per le eventuali spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata, nel rispetto dell'art. 8 CTS.

Gli Associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo con 10 (dieci) giorni di preavviso.

L'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività nel rispetto e ai sensi dell'art. 17 CTS ed è tenuta (i) a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale nonché (ii) ad assicurare i medesimi contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 CTS. Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e

documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

#### ***Art. 7 — Cessazione dello status di Associato***

Gli Associati cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:

A) dimissione volontaria, da presentarsi al Consiglio Direttivo entro il 31 dicembre di ciascun anno; in difetto la qualità di Associato, con tutti i diritti e doveri inerenti, si intende rinnovata per un altro anno;

B) esclusione pronunciata contro l'Associato che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, sono cause di esclusione:

- morosità protrattasi per oltre 30 giorni dalla scadenza del versamento della quota Associativa richiesta;
- essere sottoposto a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
- essere sottoposto alla reclusione per uno dei delitti previsti dagli articoli 351, 353 e 354 del codice penale e nel titolo XI del libro V del codice civile, nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché dall'articolo 16 della legge 27 gennaio 2012, n. 3 e successive modificazioni;
- essere sottoposto alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
- essere sottoposto alla reclusione per un tempo superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.

Nel caso di Associato non persona fisica, le azioni che comportano l'esclusione devono intendersi riferite alla maggioranza delle persone costituenti l'organo amministrativo e/o detentrici della maggioranza dei voti esercitabili in detto Associato.

Sempre a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, in caso di Associato non persona fisica, sono cause di esclusione:

- messa in liquidazione volontaria;
- presentazione di istanze relative a procedure concorsuali.

L'Associato escluso non può più essere riammesso.

L'Associato è escluso, al ricorrere di quanto precede, dall'Assemblea ai sensi dell'art. 11 del presente statuto, in occasione della cui relativa riunione sarà ammesso al contraddittorio, e può ricorrere all'Autorità Giudiziaria nei modi e nei termini di cui all'art. 24 c.c.

Gli Associati che cessano di appartenere all'Associazione non hanno in alcun modo diritto alla restituzione delle quote associative già pagate, e tutto quanto prodotto e messo a disposizione dell'Associazione o donato, durante il periodo di associazione. Tutto rimane nella disponibilità dell'Associazione e non può essere restituito né in alcun modo indennizzato.

### **TITOLO TERZO - DEGLI ORGANI SOCIALI**

#### ***Art. 8 — Organi Sociali***

Gli organi sociali sono:

- l'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente ed, eventualmente, il Vice-presidente;
- Organo di controllo.

#### ***Art. 9 — Assemblea e convocazione***

L'Assemblea è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata, presso la sede sociale o altrove purché nel territorio italiano, in sessioni ordinarie e straordinarie, ed è composta da tutti gli Associati.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 8 (otto) giorni rispetto alla data fissata per la riunione, che può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito agli Associati con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica) purché fornisca la prova dell'avvenuta ricezione e pubblicato sull'eventuale sito Internet dell'Associazione.

La convocazione deve contenere il luogo, la data, l'orario e gli argomenti da trattare all'ordine del giorno. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli Associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria, come meglio *infra*.

L'Assemblea può svolgersi (anche esclusivamente, quindi senza un luogo fisico di convocazione) mediante mezzi di telecomunicazione, purché sia possibile verificare l'identità dell'Associato che partecipa e vota e nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento.

#### ***Art. 10 — Rappresentanza e delega, partecipazione e voto***

Potranno prendere parte all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria dell'Associazione i soli Associati in regola con il versamento della quota associativa annua e che non abbiano subito procedimenti d'esclusione alla data dell'Assemblea.

La rappresentanza in Assemblea deve essere conferita con delega scritta e firmata, consegnata al delegato anche mediante telefax o posta elettronica. La delega non può essere conferita che per una sola Assemblea e non può essere rilasciata in bianco. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato come sostituto nella delega.

Un unico soggetto non può in ogni caso rappresentare in Assemblea più di tre Associati.

Ogni Associato può esprimere un solo voto.

#### ***Art. 11 - Compiti dell'Assemblea***

L'Assemblea ha le seguenti competenze:

##### in via ordinaria:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio (o il rendiconto per cassa, ove possibile) e il bilancio sociale;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli Associati;

##### in via straordinaria:

- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

#### ***Art. 12 - Validità Assembleare***

Le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria sono prese a maggioranza di voti degli Associati presenti e con la presenza (anche per delega) di almeno la metà più uno degli Associati. Trascorse 24 (ventiquattro) ore dalla prima convocazione, l'Assemblea Ordinaria sarà validamente costituita qualunque sia il numero degli Associati intervenuti e delibererà con la maggioranza dei voti degli Associati presenti (anche per delega).

L'Assemblea Straordinaria delibera con la presenza di almeno tre quarti degli Associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre, in ogni caso, il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati.

#### ***Art. 13 - Verbalizzazione dell'Assemblea***

Le decisioni dell'Assemblea devono constare da verbale redatto senza ritardo e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario (un partecipante facente funzioni). Il verbale deve essere trascritto tempestivamente a cura del Segretario nell'apposito libro.

#### ***Art. 14 - Consiglio Direttivo***

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) membri fino ad un massimo di 5 (cinque), eletti dall'Assemblea e nel proprio ambito nomina il Presidente e – se ritiene - un Vice Presidente.

I membri del Consiglio Direttivo sono sempre nominati dall'Assemblea, sia alla loro naturale scadenza che per ogni altro caso di cessazione dall'incarico anche relativamente al singolo consigliere. In tali casi, i membri del Consiglio Direttivo uscente ovvero gli altri membri rimanenti in carica provvedono tempestivamente alla convocazione dell'Assemblea utile a tali fini.

Tutti gli incarichi sociali si intendono esclusivamente a titolo gratuito.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica 3 (tre) esercizi ed i suoi componenti sono rieleggibili, il mandato scade con l'approvazione del rendiconto consuntivo/bilancio del terzo esercizio.

Il Consiglio Direttivo si raduna, sia nella sede dell'Associazione, sia altrove nel territorio dello stato italiano, tutte le volte che il Presidente lo giudichi opportuno o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi membri.

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente con avviso da spedirsi a ciascun membro almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica). Qualsiasi convocazione del Consiglio dovrà, in ogni caso, contenere l'elencazione delle materie da trattare. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti; il membro astenuto si considera presente alla votazione. In caso di parità, è prevalente il voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente ovvero da chi abbia facoltà di sostituirlo secondo le previsioni del presente Statuto.

Il verbale delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo deve essere tempestivamente redatto ed è sottoscritto dal Presidente e dal segretario e può esser reso disponibile agli Associati. Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/videocollegati.

Il Consigliere che versi in conflitto d'interessi non può esercitare il diritto di voto.

#### ***Art. 15 - Compiti del Consiglio Direttivo***

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione, con facoltà di delegare i poteri stessi ad uno o più componenti del medesimo Consiglio. Sono compiti del Consiglio Direttivo tra l'altro:

- redigere il rendiconto per cassa o il bilancio e il bilancio sociale;
- fissare le date delle Assemblee Ordinarie da indire almeno una volta all'anno e convocare l'Assemblea Straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto da almeno 3 (tre) Associati;
- redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Associati;
- attuare le finalità previste dallo Statuto e organizzare e monitorare le attività sociali e verificare l'attuazione delle decisioni dell'Assemblea degli Associati;
- nominare al suo interno, a maggioranza dei presenti, un Presidente ed un Vicepresidente.

#### ***Art. 16 — Organo di Controllo e revisione legale dei conti***

La nomina di un Organo di Controllo monocratico è facoltativa su decisione dell'Assemblea Ordinaria o obbligatoria al ricorrere dei presupposti di legge.

L'Organo di Controllo è monocratico, rimane in carica 3 (tre) esercizi ed è rieleggibile.

Al componente dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile e deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida previste dalla normativa *pro tempore* vigente. Il bilancio sociale – ove previsto ai sensi dell'art. 14 CTS - dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

Il componente dell'Organo di Controllo può, in qualsiasi momento, procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere ai componenti del Consiglio Direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di Controllo esercita, nel caso in cui tale attività sia prevista volontariamente dall'Assemblea Ordinaria o sia obbligatoria per il ricorrere dei presupposti di legge, il controllo contabile ai sensi del combinato disposto dell'art. 31 e 30, comma 6, CTS. In tal caso, l'Organo di Controllo è composto da un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

## **TITOLO QUARTO - RAPPRESENTANZA E AMMINISTRAZIONE**

### ***Art. 17— Rappresentanza dell'Associazione***

La rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio, con facoltà di agire in qualsiasi sede e grado di giurisdizione, anche sovranazionale o internazionale e pure per giudizi di revocazione e di cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti, spetta al Presidente e, in caso di sua assenza e/o impedimento, al Vicepresidente la cui firma fa prova dell'assenza e/o impedimento del Presidente. Il Consiglio Direttivo può nominare procuratori speciali e, inoltre, può pure deliberare che l'uso della firma Associativa sia conferito, sia congiuntamente che disgiuntamente, per determinati atti o categorie di atti, a propri membri. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

### ***Art. 18 — Anno sociale***

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

### ***Art. 19 — Il bilancio***

L'Associazione ha l'obbligo di redigere annualmente un bilancio di esercizio (o rendiconto per cassa annuale, se possibile) ai sensi e nel rispetto dell'art. 13 CTS e nelle forme di legge.

Il Consiglio Direttivo redige tale documento, l'eventuale bilancio sociale (se necessario ai sensi dell'art. 14 CTS) e/o ogni altra documentazione contabile che si rendesse necessaria per legge o per disposizioni dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio di esercizio – o il rendiconto per cassa, se possibile - nelle forme di legge, che deve essere approvato dall'Assemblea Ordinaria nei tempi utili per adempiere in termini al relativo deposito presso il Registro Unico del Terzo Settore ai sensi del CTS.

### ***Art. 20 — Risorse economiche e patrimonio***

Per lo svolgimento delle proprie attività e per il suo funzionamento, l'Associazione trae le necessarie risorse economiche da:

- quote associative annuali versate dagli Associati;
- elargizioni, erogazioni liberali e contributi liberi offerti tanto dagli Associati quanto da terzi;
- contributi di Organismi Internazionali, dell'Unione Europea, dello Stato, degli Enti Locali, di enti o istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati e da realizzarsi nell'ambito dei fini statutari;
- eredità, donazioni e legati;

Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti sono accettati dal Consiglio Direttivo, che delibera sulla utilizzazione delle stesse, in armonia con le finalità statuarie dell'organizzazione.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, Associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli

organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

## **TITOLO QUINTO - EVENTI STRAORDINARI**

### ***Art. 21 — Scioglimento***

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria secondo le modalità indicate negli articoli precedenti.

Lo scioglimento dell'Associazione deliberato dall'Assemblea Straordinaria, se richiesto, provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni dell'Assemblea Straordinaria.

In originale firmato:

Alessandro Maria Ottolina (L.S.)